

MINISTERO
dei Trasporti - 47



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE V

Div. 56

Prot.n. 770(56)71.00

Roma, 25 luglio 1996

Agli Uffici Speciali M.C.T.C.
Trasporti Impianti Fissi
TORINO-MILANO-VENEZIA-BARI
FIRENZE-PESCARA-ROMA-NAPOLI

Ai Sigg.ri Ingg.ri **Coordinatori**
LORO SEDI

e p.c. Alla Provincia Autonoma di **Bolzano**
Uff. Trasporti - Serv. **Funiviari**
Via C. Battisti, 23
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma
Dipartimento Attività **Economiche**
Servizio Impianti a Funi
TRENTO

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio Trasporti
TRIESTE

Alla Regione Sicilia
Assessorato ai Trasporti
PALERMO

Alla Regione Sicilia
Sezione M.C.T.C.
CATANIA

CARICHI NEVE e VENTO

- 2 -

Alla ANEF c/o FENIT
Via In Lucina, 17
ROMA

Alla ACIF
c/o Ass. Industriali
Corso Libertà, 15
BOLZANO

All'ANITIF (c/o Ing. Leitner)
Via Pescatori, 4
VIPITENO (BZ)

CIRCOLARE D.C. V/5 196

OGGETTO: D.M. 16.01.1996 - **Chiarimenti sui criteri da adottarsi per la verifica dei carichi e sovraccarichi dovuti alla neve e al vento negli impianti funiviari. Disposizioni provvisorie.**

Il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici emanato in data 16 gennaio 1996 (S.O.G.U. n. 29 del 5/2/1996) recante "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", ha introdotto delle sostanziali modifiche sulle metodologie di calcolo da adottare sia per quanto riguarda le ipotesi di carico dovuti alla neve ed al vento, sia per quanto riguarda i gradi di sicurezza da rispettare.

Diversi USTIF, nonchè le Associazioni di Categoria hanno sollevato al riguardo osservazioni e quesiti circa l'applicabilità dei citati criteri al settore funiviario.

In effetti la pluriennale esperienza sul settore specifico - in special modo per quanto riguarda il vento - porterebbe a ritenere tuttora validi i criteri sino ad oggi seguiti; inoltre appaiono poco congruenti le nuove

ipotesi di carico, sia per il vento che per la neve, in relazione ai gradi di sicurezza vigenti per il settore specifico.

In merito a quanto sopra, sono stati presi gli opportuni contatti con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di ottenere uno specifico parere sull'argomento.

In attesa delle definitive determinazioni sulla normativa cui si perverrà a seguito del suddetto parere, si osserva quanto in appresso.

Il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 9/1/1996 recante "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" prevede espressamente all'art. 3 che le norme tecniche "devono essere osservate per tutte le opere se e per quanto, per la specifica categoria di opere non viga diversa regolamentazione".

Analoga previsione viene ripetuta al primo comma del punto 1 dell'Allegato al D.M. 16.01.1996; nello stesso, al punto 7, relativamente all'azione del vento, si riconosce la necessità di applicare specifici procedimenti analitici, numerici o sperimentali, per costruzioni di forma e tipologia inusuale, oppure di grande altezza, o di rilevante snellezza o leggerezza o di notevole flessibilità.

In base a quanto sopra, in via transitoria e sino all'emanazione di uno specifico provvedimento, si dispone che per il calcolo delle strutture funiviarie, relativamente alle sollecitazioni indotte dal vento e dalla neve, si faccia riferimento alle normative vigenti nel settore prima dell'emanazione del decreto in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ing. Amedeo Fumero)

Amedeo Fumero